



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



Ufficio del Sindaco

ORD. n. 6374 del 04.02.2021

Prot. n. 3886 del 04.02.2021

Oggetto: Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo II per caso di positività a SARS-CoV-2 di personale docente.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 30 aprile 2021 con D.L. n.2 del 14 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid- 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge n.74 del 14 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid- 19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21/08/2020;

PRESO ATTO della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



Ufficio del Sindaco

VISTA la nota prot. n. 3883 del 04.02.2021 a firma della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO, con cui si è venuto a conoscenza della accertata positività al COVID-19, da parte di un docente della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo II, con sede in Policoro, alla Via Salvador Allende, che ha svolto regolare attività didattica in 9 classi su 13;

VISTA la nota Asm del DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA SALUTE UMANA- U.O. Igiene e Sanità Pubblica- a firma del dott. Maurizio Stigliano che segnala l'opportunità, per motivi di sanità pubblica, di porre in quarantena, ai sensi del D.P.C.M 25/03/2020 e ss.mm.ii., tutti gli alunni e gli insegnanti delle classi in argomento ove rientranti nella definizione di "contatto stretto", significando, altresì, che sono esclusi dalla quarantena i componenti delle loro famiglie.

RITENUTO, quindi, necessario dover adottare apposita ordinanza con cui disporre in via precauzionale la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo II "Giovanni Paolo II" fino all'esito dei tamponi molecolari disposti a cura dei PLS e MMG;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

ORDINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) La sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo II fino all'esito dei tamponi molecolari disposti a cura dei PLS e dei MMG, dando atto che la presente ordinanza sarà revocata a seguito di specifica comunicazione del Responsabile dell'Ufficio Locale Igiene e Sanità Pubblica;
- 3) L'effettuazione della sanificazione straordinaria secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2.1 della Circolare del Ministero della Salute del 21/08/2020;

AVVERTE

salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è punita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. n. 33/2020;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia tempestivamente e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC):

- Prefettura di Matera
- Presidente della Regione Basilicata
- Questura di Matera

Pec: protocollo.prefmt@pec.interno.it

Pec: presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it

Pec: gab.quest.mt@pecps.poliziadistato.it



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



Ufficio del Sindaco

- ASM di Matera Pec: asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it
- Commissariato di Polizia di Stato di Policoro Pec: comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it
- Compagnia Carabinieri di Policoro Pec: tmt21002@pec.carabinieri.it
Pec: stmt342410@carabinieri.it

- Compagnia Guardia Di Finanza di Policoro Pec: mt1100000p@pec.gdf.it
- Polizia Locale di Policoro Pec: poliziale@pec.policoro.gov.it
- Dirigente dell'Istituto Comprensivo II-
"Giovanni Paolo II" Pec: mtic83200t@pec.istruzione.it
- Al Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Policoro Mail: v.benvenuto@policoro.basilicata.it

INFORMA, infine

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 04.02.2021

Il Sindaco
Dott. Enrico MASCIA